A STUDENTESSE E STUDENTI AI GENITORI AI DOCENTI SEDE

OGGETTO: Informativa su Tasse Scolastiche.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-51990, n. 118), le tasse scolastiche negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore devono essere versare direttamente allo Stato tramite modello F24 conformemente alle indicazioni riportate nella tabella seguente:

Tipologie di tasse scolastiche

	1 0	
CODICE TASSA	DENOMINAZIONE TASSA	IMPORTO
TSC1	Tasse scolastiche – Iscrizione	€ 6,04
TSC2	Tasse scolastiche – frequenza	€ 15,13
TSC3	Tasse scolastiche – esami di	€ 12,09
	idoneità, integrativi, di Stato	
TSC4	Tasse scolastiche – diploma	€ 15,13

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore). Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021.

Decreto n. 370 del 19 aprile 2019. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

È condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994). Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell'anno scolastico 2018/2019 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

a) Esonero per reddito

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1 dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

b) Esonero per merito

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari

ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; ciechi civili;
- alunni con disabilità certificata.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. 19s. n. 297 del 1994).

Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modello scaricabile "Modulo richiesta esonero tasse scolastiche" entro il termine delle iscrizioni.

Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell' a.s. in corso, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

<u>Richiesta di esonero per motivi economici</u>: va allegato al modulo la certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione.

Manfredonia, 08/03/2020

Il Dirigente Scolastico Prof. Pellegrino IANNELLI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)